

Allegato A

Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti non rilevanti di produzione di energia elettrica soggetti alla massimizzazione della produzione ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22

Articolo 1

Finalità e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento ha l'obiettivo di definire le modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti non rilevanti di produzione di energia elettrica soggetti alla massimizzazione della produzione ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22.
- 1.2 La remunerazione di cui al comma 1.1 viene riconosciuta per la produzione netta di energia elettrica afferente ai giorni e/o alle ore per le quali, per ciascun impianto di produzione, vige l'obbligo di massimizzazione.
- 1.3 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
 - **energia elettrica effettivamente immessa in rete** è l'energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
 - **energia elettrica immessa in rete** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete, aumentata, ai fini del settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
 - **periodo di massimizzazione** della produzione è, per ciascun impianto di produzione, l'insieme delle ore durante le quali trova effettiva applicazione l'articolo 5bis del decreto-legge 14/22, come deriva dagli atti di indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dagli elenchi conseguentemente pubblicati da Terna;
 - **potenza di un impianto di produzione** è la potenza attiva nominale, pari alla somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto; a sua volta, la potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
 - **produzione netta di energia elettrica** è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia elettrica alla rete elettrica. La produzione netta di energia elettrica viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dalla deliberazione 47/2013/R/efr.

Allegato A

Articolo 2

Quantificazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti non rilevanti inclusi nel programma di massimizzazione della produzione

2.1 I prezzi minimi garantiti P_{MG} spettanti, durante il periodo di massimizzazione della produzione, alla produzione netta di energia elettrica da impianti non rilevanti alimentati da bioliquidi sostenibili o da combustibili convenzionali sostitutivi sono pari, per ogni mese solare e per ogni combustibile, alla somma della:

1) componente a copertura dei costi del combustibile $P_{MG,comb}$, espressa in €/MWh:

$$P_{MG,comb} = \frac{P_{comb} + P_{cert} + P_{trasp} + accisa}{PCI_{comb} \cdot \eta}$$

dove:

a) P_{comb} è il prezzo mensile del combustibile in esame, espresso in €/t, pari alla media aritmetica de:

- le medie aritmetiche settimanali tra i prezzi minimi e massimi relativi al medesimo combustibile, disponibili sul sito internet dell'Associazione Granaria Milano, nel caso di impianti di produzione alimentati da olii, grassi o altri combustibili rinnovabili;
- i prezzi medi settimanali, al netto di Iva e accise, disponibili sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla voce gasolio da riscaldamento, nel caso di impianti di produzione alimentati da gasolio. Allo scopo, si considera un peso specifico del gasolio pari a 0,845 kg/l;

b) P_{cert} è l'elemento, espresso in €/t, a copertura del costo per la certificazione di sostenibilità, da applicare nel caso di utilizzo di bioliquidi sostenibili, pari a:

- 35 €/t per gli olii grezzi;
- 75 €/t per gli olii raffinati;
- 55 €/t per i grassi animali;

c) P_{trasp} è l'elemento, espresso in €/t, a copertura dei costi di trasporto del combustibile e pari a:

$$8,33 \cdot \left(\frac{P_{gasolio}}{1,22} - 0,2142 \right) + pers_{trasp}$$

dove:

- $P_{gasolio}$ è pari alla media aritmetica, espressa in €/l, dei prezzi medi settimanali al lordo di Iva e accise, disponibili sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il gasolio da autotrazione;
- $pers_{tras}$ è il sub-elemento a copertura dei costi medi del personale impiegato per il trasporto dei combustibili, pari, per l'anno 2023, a

Allegato A

25 €/t. Esso viene aggiornato, su base annuale solare, applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;

- d) *accisa* è l'accisa, se presente, espressa in €/t, applicata ai combustibili, come aggiornata dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli sul proprio sito internet. Allo scopo, per il gasolio si considera un peso specifico pari a 0,845 kg/l;
- e) *PCI_{comb}* è il potere calorifico medio inferiore del combustibile, espresso in MWh/t, pari a:
 - 9,17 MWh/t per i grassi animali;
 - 10,28 MWh/t per gli olii vegetali;
 - 11,94 MWh/t per il gasolio;
- f) η è il rendimento medio netto dell'impianto di produzione, definito come rapporto la produzione netta di energia elettrica e l'energia primaria del combustibile sulla base del suo potere calorifico medio inferiore, e pari a 0,35;

- 2) componente a copertura dei costi operativi $P_{MG,o\&m}$, espressa in €/MWh:

$$P_{MG,o\&m} = man_{ord} + man_{stra} + pers + smalt + add$$

dove:

- g) *man_{ord}* è l'elemento a copertura dei costi di manutenzione ordinaria, pari, per l'anno 2023, a 29 €/MWh. Esso viene aggiornato, su base annuale solare, applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- h) *man_{stra}* è l'elemento a copertura dei costi di manutenzione straordinaria, pari, per l'anno 2023, a 13 €/MWh. Esso viene aggiornato, su base annuale solare, applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- i) *pers* è l'elemento, espresso in €/MWh, a copertura dei costi del personale impiegato per la gestione degli impianti di produzione, pari, per l'anno 2023, a:

$$-2,22 \cdot P + 23,11$$

dove P è la potenza dell'impianto di produzione espressa in MW e arrotondata alla terza cifra decimale.

L'elemento *pers* non assume mai valori numerici superiori a 22 €/MWh nè inferiori a 12 €/MWh. I coefficienti numerici presenti nella formula sono aggiornati, su base annuale solare, applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;

- j) *smalt* è l'elemento a copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti, pari a 1,6 €/MWh;
- k) *add* è l'elemento additivo convenzionalmente posto pari a 10 €/MWh.

Allegato A

- 2.2 Ai fini del calcolo dei prezzi minimi garantiti mensili di cui al comma 2.1, si considerano i prezzi medi settimanali dei combustibili afferenti alle sole settimane il cui ultimo giorno (come desumibile dai siti internet di cui al comma 2.1, lettere a) e c)) è incluso nel periodo di massimizzazione e nel mese solare in esame. Qualora un periodo di massimizzazione avesse inizio negli ultimi giorni di un mese solare e qualora, in tali ultimi giorni, non rientrasse l'ultimo giorno di una settimana, si fa riferimento ai prezzi medi settimanali dei combustibili afferenti alla settimana precedente.
- 2.3 I prezzi minimi garantiti di cui al comma 2.1, espressi in €/MWh, sono arrotondati alla prima cifra decimale con criterio commerciale.

Articolo 3

Modalità e tempistiche di erogazione della remunerazione spettante per gli impianti non rilevanti inclusi nel programma di massimizzazione della produzione

- 3.1 Al termine di ciascun periodo di massimizzazione, il GSE calcola, per ogni impianto di produzione, i ricavi minimi garantiti per l'intero periodo, sulla base delle informazioni rese disponibili al GSE ai sensi dell'articolo 4. I ricavi minimi garantiti sono pari a:

$$R_{MG} = \sum_{m,i} P_{MG,m,i} \cdot prod_{m,i}$$

dove:

- $P_{MG,m,i}$ sono i prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 2 relativi all'impianto di produzione in oggetto e riferiti a ciascun mese m appartenente al periodo di massimizzazione in esame e a ogni combustibile i ;
 - $prod_{m,i}$ è la produzione netta di energia elettrica dell'impianto di produzione in oggetto nel corso del periodo di massimizzazione, relativa al mese m e al combustibile i . Nel caso in cui vengano utilizzati più combustibili, la produzione netta di energia elettrica viene attribuita dal GSE a ciascun combustibile in pro quota rispetto all'energia primaria associata ai medesimi combustibili e tenendo conto delle informazioni rese disponibili al GSE ai sensi del comma 4.1 (ad esempio, al fine di distinguere tra bioliquidi sostenibili e non sostenibili, oppure al fine di tenere conto dell'utilizzo di combustibili diversi in periodi temporali diversi per ciascuno dei quali è disponibile il dato complessivo della produzione netta di energia elettrica).
- 3.2 Al termine di ciascun periodo di massimizzazione, il GSE calcola, per ogni impianto di produzione, i ricavi convenzionali dell'intero periodo. Essi sono pari alla somma de:
- i prodotti orari tra la quantità di energia elettrica immessa in rete su base oraria che non ha percepito incentivi e la somma algebrica tra il prezzo zonale orario e il contributo residuo unitario di sbilanciamento di cui al comma 3.3, lettera a);

Allegato A

- i prodotti orari tra la quantità di energia elettrica immessa in rete su base oraria che ha beneficiato di incentivi di tipo *feed in premium* e la somma algebrica tra il prezzo zonale orario, l'incentivo ottenuto e il contributo residuo unitario di sbilanciamento di cui al comma 3.3, lettera a);
 - i prodotti mensili tra la quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base mensile che ha beneficiato di incentivi di tipo *feed in tariff* e la somma algebrica tra il valore delle medesime tariffe onnicomprensive e il contributo residuo unitario di sbilanciamento di cui al comma 3.3, lettera a), quest'ultimo limitatamente agli strumenti incentivanti per i quali i corrispettivi di sbilanciamento vengono applicati ai produttori;
 - i prodotti orari tra la parte della produzione netta di energia elettrica non effettivamente immessa in rete e la somma tra la valorizzazione dell'energia elettrica consumata in sito di cui al comma 3.3, lettera b), e gli eventuali incentivi di tipo *feed in premium* percepiti per tale energia;
 - eventuali altri ricavi o incentivi percepiti su base mensile per l'energia elettrica immessa o parte di essa, quali, ad esempio, quelli associati all'autoconsumo diffuso di cui al Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e ai relativi strumenti di incentivazione.
- 3.3 Per le finalità di cui al comma 3.2:
- a) il contributo residuo unitario sbilanciamento viene convenzionalmente determinato dal GSE, su base mensile e a livello nazionale, in misura pari al rapporto tra la somma delle quote residue del corrispettivo orario di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE in relazione a tutti i punti di dispacciamento per unità di produzione programmabili non rilevanti di propria competenza, calcolate con la medesima formula di cui all'articolo 8, comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, e la quantità di energia elettrica complessivamente immessa e afferente ai medesimi punti di dispacciamento;
 - b) la valorizzazione dell'energia elettrica consumata in sito è convenzionalmente pari, su base oraria, alla somma tra il prezzo unico nazionale (PUN), i corrispettivi unitari denominati $CU_{Sf,m}^{reti}$ e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto calcolati per la rispettiva tipologia di utenza in prelievo e i corrispettivi unitari di cui agli articoli 23bis, 25bis e 25ter del Testo Integrato Settlement ove applicabili per la rispettiva tipologia di utenza in prelievo.
- 3.4 Il GSE, in relazione agli impianti di produzione non rilevanti inclusi nel programma di massimizzazione della produzione, al termine di ciascun programma di massimizzazione, riconosce a conguaglio al rispettivo produttore la remunerazione spettante, pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi minimi garantiti per l'intero periodo di cui al comma 3.1 e i ricavi convenzionali dell'intero periodo di cui al comma 3.2.
- 3.5 Il GSE può applicare il comma 3.4 definendo opportune modalità in acconto, salvo conguaglio al termine di ciascun programma di massimizzazione.

Allegato A

- 3.6 Il GSE, per ogni mese, pubblica sul proprio sito internet i valori dei prezzi minimi garantiti e dei contributi residui unitari di sbilanciamento e rende disponibili, ai produttori interessati, tutti i dati necessari per il calcolo della remunerazione spettante.

Articolo 4

Obblighi informativi

- 4.1 I produttori che gestiscono gli impianti non rilevanti inclusi nel programma di massimizzazione della produzione trasmettono al GSE, secondo modalità evidenziate dal medesimo GSE, le informazioni afferenti al combustibile utilizzato, nonché eventuali altre informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente provvedimento. Nei casi in cui vengano utilizzati più combustibili, i produttori trasmettono al GSE anche le informazioni relative alle modalità e ai periodi di utilizzo dei diversi combustibili. Qualora il combustibile utilizzato non presenti un riferimento diretto di prezzo sui siti internet di cui al comma 2.1, lettera a), i produttori trasmettono al GSE una relazione motivata finalizzata a rappresentare quale riferimento di prezzo, tra quelli disponibili e, ove possibile, già richiamati nel presente provvedimento, è il più adeguato ai fini della copertura dei costi di acquisto.
- 4.2 Il GSE, ove occorra, può prevedere che le informazioni di cui al comma 4.1 siano rese disponibili dai produttori tramite dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00.
- 4.3 Terna trasmette al GSE le informazioni relative agli impianti di produzione inclusi nei programmi di massimizzazione, qualora non già disponibili al GSE e secondo modalità indicate da quest'ultimo.
- 4.4 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica effettivamente immessa.
- 4.5 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta.
- 4.6 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché delle operazioni di natura commerciale dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prodotta le informazioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 riferite a un periodo storico pari a un massimo di 5 (cinque) anni qualora necessarie al medesimo GSE per le attività di propria competenza.

Allegato A

- 4.7 Il produttore, a fronte di eventuale richiesta del GSE, trasmette, su base annuale, la copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Agenzia delle Dogane riferita all'anno solare precedente.
- 4.8 Per le finalità di cui al presente provvedimento, nel caso in cui gli impianti di produzione siano parte di un sistema semplice di produzione consumo, il Gestore del Sistema Informativo Integrato definisce le modalità per la messa a disposizione al GSE dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) con riferimento ai punti di prelievo attraverso cui viene immessa l'energia elettrica prodotta.

Articolo 5

Rendicontazione e copertura dei costi derivanti dall'erogazione della remunerazione spettante per gli impianti non rilevanti inclusi nel programma di massimizzazione della produzione

- 5.1 Il GSE, al termine di ciascun periodo di massimizzazione, trasmette all'Autorità e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica i corrispettivi erogati in attuazione dell'articolo 3, distinguendo per tipologia di combustibile utilizzato e per classi di potenza (almeno separando gli impianti di produzione aventi potenza nominale fino a 1 MW dagli altri) e dando separata evidenza agli impianti di produzione ammessi a strumenti di incentivazione.
- 5.2 I corrispettivi erogati dal GSE in attuazione dell'articolo 3 sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, mantenendone separata evidenza.
- 5.3 I costi amministrativi del GSE ai fini dell'applicazione del presente provvedimento sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, previa separata rendicontazione.